

*Pagamento non autorizzato di crediti anteriori: esiguità degli importi e pronta ricostituzione consentono di escludere la revoca del procedimento ex articolo 173 L.F.*

Tribunale di Rovigo, 26 maggio 2015. Presidente D'Amico. Relatore Martinelli.

**Concordato preventivo - Pagamento non autorizzato di crediti anteriori - Esiguità degli importi e pronta ricostituzione - Revoca del procedimento - Esclusione**

*L'esiguità degli importi utilizzati per il pagamento non autorizzato di crediti anteriori al deposito della domanda di concordato unitamente alla loro pronta ricostituzione consentono di ritenere insussistenti l'elemento soggettivo e l'evento dannoso che giustificano la revoca del procedimento di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 173 L.F.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

Decreto

letta la proposta di concordato preventivo presentata dalla "S. V. Dei Fr.lli M. s.n.c.", \*, con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 161, VI comma l.f., e proposta depositata il 17 marzo 2015;

osservato che la medesima risulta sottoscritta dai soci e legali rappresentanti G. M. e G. M. e dal professionista incaricato avv. Marc De Col;

considerato che, sulla base dei rilievi del commissario, è stato introdotto un giudizio, ai sensi dell'art. 173 l.f., posto che era stato evidenziato il pagamento di creditori anteriori al deposito del ricorso di cui all'art. 161, VI comma l.f. e altre condotte di dubbia legittimità (cfr. provvedimento del Tribunale del 17 marzo 2015);

dato atto che nel sub procedimento de quo la ricorrente ha dato atto di aver restituito le somme indebitamente versate (circostanza confermata dal Commissario) attraverso finanza esterna, così elidendo gli effetti pregiudizievoli per i creditori, giustificando una revoca del procedimento di cui all'art. 173 l.f., costruito – secondo l'impostazione seguita da questa autorità giudiziaria – sulla falsariga di un illecito, costituito da un elemento oggettivo – nella fattispecie il pagamento di creditori anteriori – uno soggettivo – l'intento doloso ovvero la volontà di frodare la massa creditoria – e l'evento ovvero il danno patrimoniale per la massa dei creditori;

considerato che la modestia degli importi versati e la pronta ricostituzione della provvista consentono di ritenere insussistenti sia l'elemento soggettivo, sia l'evento dannoso;

preso atto della intervenuta modifica della proposta concordataria, sulla base dei rilievi mossi dal commissario giudiziale e dal Giudice delegato, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 173 l.f.;

constatato che la stessa non può ritenersi contenente modifiche sostanziali della proposta, sicché non si ritiene necessaria una integrazione della attestazione già depositata, ai sensi dell'art. 161, III comma l.f.;

vista la relazione depositata dal professionista attestatore;

ricordato che il giudizio di ammissibilità della procedura, così come recentemente novellata, comporta, secondo quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza:

- A) la verifica della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale in capo al ricorrente;
- B) il riscontro della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell'imprenditore;
- C) l'accertamento della competenza territoriale del Tribunale adito;
- D) il controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione depositata;
- E) l'esame della relazione del professionista asseveratore e del giudizio dal medesimo espresso, che deve articolarsi in diverse fasi (ispettivo-ricognitiva, valutativa della regolarità, esplicativa del giudizio espresso) così da consentire la ricostruzione dei controlli effettuati;
- F) la verifica del fatto che il professionista abbia dato atto della documentazione esaminata, dei controlli compiuti e dell'iter logico posto a base delle proprie valutazioni ed il conseguente controllo in merito alla veridicità dei dati contabili ed alla fattibilità del piano;
- G) la verifica della sussistenza dei presupposti per un pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti;

rilevato che i requisiti di cui alle lett. A), B) e C) sono già stati positivamente vagliati nel decreto che ha concesso il termine per il deposito della proposta concordataria (decreto qui richiamato integralmente per relationem);

rilevato che la documentazione richiesta è stata depositata;

considerato che le previsioni della proposta indicano il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati ed in percentuale (del 26,91%) dei chirografari, non classati;

rilevato che il professionista attestatore ha dato precipuo conto della tipologia delle indagini effettuate e delle modalità di verifica della contabilità, operando una valutazione ulteriore fondata sulle perizie di stima dei beni operate dai professionisti incaricati;

valutata positivamente la proposta concordataria effettuata - in virtù di una cognizione meramente sommaria - risultando abbastanza ragionevole la previsione di una concreta fattibilità del concordato così come proposto, avente natura liquidatoria, alla luce delle valutazioni operate dal professionista attestatore e fatta comunque, salva la più puntuale valutazione di merito da parte del ceto creditorio in relazione alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta;

considerato che è prevista l'immediata dismissione del compendio immobiliare (salva l'efficacia dei contratti di locazione esistenti, i cui proventi sono messi a disposizione della massa creditoria), l'accollo da parte della "Bark's s.r.l." del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito a Montagnana, in via dell'Artigianato e pagamento rateale in trenta mesi del residuo prezzo, con riserva di proprietà da parte della odierna ricorrente (quantunque manchi allo stato la garanzia del puntuale adempimento delle predette obbligazioni da parte della "Bark's s.r.l.") del ramo di azienda, delle giacenze di magazzino e del predetto immobile; la cessione degli ulteriori cespiti immobiliari e mobiliari, oltre al recupero dei crediti e il versamento da parte dei soci di finanza esterna, per € 100.000,00 da effettuarsi entro la fine del 2018 (prevedendosi a breve la concessione di una garanzia reale su un immobile sito in Golfo Aranci);

rimandato ogni più approfondito e circostanziato esame della situazione all'ulteriore corso del giudizio sulla scorta degli accertamenti devoluti al Giudice Delegato ed al Commissario Giudiziale, da sottoporre al vaglio del contraddittorio pieno nella sede conclusiva del giudizio di omologazione, e fatta comunque salva la pronuncia del ceto creditorio in merito alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta;

ritenuto pertanto potersi ammettere la ricorrente alla procedura di concordato preventivo (con implicita revoca del procedimento di cui all'art. 173 l.f.)

P. Q. M.

A) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla "S. V. Dei Fr.lli M. S.n.c.", (C.F. e P.IVA 00295270284), avente sede legale a Montagnana (Padova), in via del Commercio n. 13;

B) DELEGA alla procedura il dr. Mauro Martinelli;

C) CONFERMA quale Commissario Giudiziale il dr. Antonio Astolfi;

D) ORDINA la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per l'udienza del 15 ottobre 2015 alle ore 12.00;

E) FISSA il termine di giorni quindici da oggi per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori stessi;

F) DISPONE che il ricorrente provveda entro quindi giorni a depositare in Cancelleria la somma di € 85.000,00, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per lo svolgimento della procedura (compenso Commissario, eventuali perizie o pareri legali, eventuale compenso liquidatore, eventuali spese giudiziarie per controversie legali di cui é previsto l'esperimento);

H) ORDINA che il decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 della legge fallimentare (nonché mediante inserzione sui seguenti giornali: Resto del Carlino, il Gazzettino e la Voce di Rovigo).

Rovigo, \_\_\_\_maggio 2015